



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LATINA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>D'AURIA</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PIRONE</u>	<u>OLGA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PISCITIELLO</u>	<u>ALESSANDRA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1345/2017
depositato il 15/11/2017

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05720179008241480 I.C.I. 1998
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05720179008241480 I.C.I. 1999
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05720179008241480 I.C.I. 2000
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - LATINA

difeso da:
CASSONI SANDRA
VIA DON TORELLO 78 04100 LATINA

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05720179008241480 I.C.I. 1998
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05720179008241480 I.C.I. 1999
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05720179008241480 I.C.I. 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2 I.C.I. 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 3 I.C.I. 2003
contro:
COMUNE DI GAETA
VIA 04024 GAETA

proposto dal ricorrente:
[redacted]
[redacted] 04024 GAETA LT

difeso da:
PADOVANI MARCELLO
VIA TORINO 12 04024 GAETA LT

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1345/2017

UDIENZA DEL

09/04/2018 ore 09:30

N°
119h/02/18

PRONUNCIATA IL:

03/04/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

5 NOV. 2018
Il Segretario

[Signature]



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1345/2017

UDIENZA DEL

09/04/2018 ore 09:30

[A large, faint, handwritten mark resembling a stylized 'Z' or '7' is present in the center of the page.]

2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto.

La [redacted] srl ha introdotto il presente giudizio con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione e al Comune di Gaeta in data 25.10.2017. Costituitasi in giudizio il 31.1.2018 espone di avere ricevuto in data 12.9.2017 l'avviso di intimazione n.05720179008241480/000, da parte dell'Agenzia della riscossione per l'importo di € 654.687,25. L'avviso concerneva tre cartelle di pagamento notificate tra il 21.4.2006 e il 19.1.2010, concernenti l'omesso versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui alle seguenti cartelle esattoriali:

- 1) 05720060006309923000, asseritamente notificata il 21.4.2006;
- 2) 05720070022165800000 asseritamente notificata il 7.6.2007;
- 3) 05720090044910124000, asseritamente notificata il 19.1.2010.

Al riguardo il ricorrente contestava la nullità parziale dell'avviso di intimazione per avvenuta prescrizione del credito del comune di Gaeta, infatti tra la data di notifica della cartella e l'avviso di intimazione era trascorso un lasso temporale superiore ai cinque anni.

In ogni caso eccepiva la nullità dell'atto per difetto di motivazione e la decadenza del termine per l'accertamento e per la notifica della cartella esattoriale.

L'Agenzia delle entrate-riscossione si costituiva il 4.12.2007 contestando il ricorso e in primo luogo eccepiva, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto la società non aveva proposto alcuna opposizione avverso le cartelle esattoriali sottese all'intimazione; il difetto di giurisdizione con riferimento ad altre cartelle ulteriori rispetto a quelle sopra richiamate; il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'Ente titolare del credito evocato in giudizio. Esponeva infatti che il proprio operato interveniva soltanto nella fase successiva alla formazione del ruolo da parte dell'ente impositore.

Concludeva domandando il rigetto del ricorso.

Il Comune di Gaeta, costituitosi in data 22.1.2018, preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché, trattandosi di adempimento di esclusiva competenza del concessionario della riscossione, la sua legittimazione sarebbe restata esclusa.

In ogni caso, sulle deduzioni del ricorrente osservava.

L'ICI si riferisce alla riscossione coattiva di alcuni avvisi di accertamento e di liquidazione per gli anni di imposta 1998-2000 e 2002-2003, che asseriva fossero stati tutti regolarmente notificati e non opposti. Contestava che la società aveva presentato alcune istanze di rateazione, non accolte dall'Ente per difformità rispetto alle previsioni regolamentari. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 9 aprile 2018 la causa veniva posta in decisione.

Diritto.

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Dalla documentazione in merito alla prova della notifica degli atti è emerso che: in data 28.4.2006 è stata notificata la prima cartella; la seconda cartella è stata notificata il 7.6.2007 mediante consegna a persona qualificata e intimazione di pagamento il 19.1.2010; l'ultima cartella invece è stata notificata in data 7.6.2007 all'A.U.

In ogni caso, i crediti sottesi alle stesse risultano prescritti.

Va disatteso infatti quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate che nelle proprie controdeduzioni indica l'esistenza di alcuni documenti idonei a interrompere la prescrizione quali: l'accoglimento di un'istanza di rateazione per le cartella n.1) e n.3), che sarebbe avvenuto in data 28.1.2009; l'accoglimento dell'istanza di rateazione per la cartella n.2) in data 20.4.2011. Tuttavia, per entrambe non vi è prova della notifica e tali atti non recano una sottoscrizione idonea a identificarli. Anche il secondo piano di rateizzazione avvenuto in data 27.4.2012 non reca alcuna sottoscrizione, utile a identificarlo.

Viene, quindi, in considerazione la diversa questione della durata del termine di prescrizione della pretesa tributaria, come prospettata dal ricorrente.

Sul punto, non corretta è la linea argomentativa di parte resistente secondo cui, una volta notificata la cartella senza che il contribuente abbia provveduto a proporre tempestivo ricorso, il termine di prescrizione non è più determinato secondo la decorrenza originaria fissata dalla legge per tali crediti, ma secondo l'ordinario termine di prescrizione decennale.

La Suprema Corte a sezioni unite, infatti, con la pronuncia 17 novembre 2016, n. 23397, ha affermato il seguente principio di diritto: *“È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o, comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2935 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”*.

Pertanto, non può essere seguita la linea difensiva prospettata dalla resistente secondo cui occorra fare riferimento, una volta che sia scaduto il termine perentorio per l'impugnazione delle cartelle di pagamento, al termine di prescrizione decennale, ma occorre, invece, verificare, per ciascun tributo, quale sia il termine di prescrizione previsto per lo stesso dalle specifiche previsioni di legge.

Con riferimento alla presente controversia, occorre allora il credito tributario sotteso alle cartelle di pagamento oggetto di verifica, che nel caso di specie è l'ICI.

Al riguardo, si osserva che la Cassazione ha affermato che per i tributi locali, tra cui è ricompresa l'ICI, si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 2948, n.4 c.c. atteso che si tratta di obbligazioni che devono essere pagate periodicamente ad anno o in termini più brevi e che non richiedono l'accertamento anno per anno, dei presupposti impositivi (cfr. Ordinanza n. 14325 dell'8 giugno 2017). Ne consegue, che essendo spirato il termine previsto dalle norme che disciplinano il tributo (5 anni per t.a.r.s.u. e i.c.i.), senza che l'ente impositore abbia posto in essere atti interruttivi della prescrizione oppure abbia intrapreso azioni tese al recupero del credito, la pretesa deve ritenersi prescritta.

Accertata la prescrizione dei crediti il ricorso va accolto e l'atto gravato deve essere annullato. Le spese possono essere compensate, in ragione della particolarità della controversia.

Per questi motivi

la Commissione accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Deciso in Latina, li 9.4.2018

L'Esten bu
doo he

IL PRESIDENTE

2